



**Comune di Offlaga
Provincia di Brescia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 24-09-2015

Oggetto:	APPROVAZIONE SECONDA INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAZZA GIANCARLO	P	FERRARI GIANLUCA	A
SALA LORENZO	P	CARLOTTI GIANCARLO	P
AZZINI ANGELO	P	MORETTI GIUSEPPE FERDINANDO	P
DELPERO SARA	P	FRACASSI CHIARA	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MAZZA GIANCARLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Bertazzoli Paolo.

Il Presidente, accertato il numero legale, pone in discussione l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di OFFLAGA vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 nella seduta del 28/04/2009 ed integrato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 15 nella seduta del 29/04/2011;

PRESO ATTO che

- nel Regolamento di Polizia Urbana in considerazione nulla è detto in merito alla sosta, alla sosta prolungata di Caravan, (anche note come "roulotte"), autocaravan (anche noti come "camper") sia che essa avvenga su aree pubbliche, private ad uso pubblico o private;
- altresì nulla è disciplinato in merito al campeggio libero, a prescindere dalla mezzo o dalle attrezzature eventualmente adoperate da chi intende farlo;

VISTA la Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo;

VISTO altresì quanto disposto nella L.R. sopra richiamata a proposito della Attività ricettive all'aria aperta ed in particolare l'art. 51 Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta, ai commi sotto riprodotti:

- Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. (punto 1 dell'art. 51 della L in trattazione);
- Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta. (punto 2 dell'art. 51 della L in trattazione);
- Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. (punto 9 dell'art. 51 della L in trattazione);
- In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. (punto 10 dell'art. 51 della L in trattazione);

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada ed in particolare:

- co. 1 lett. c) dell'art. 157: "per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;"
- co. 2 dell'art. 185 CdS: "La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.";

CONSIDERATO che

- sul territorio del Comune di Offlaga non sono presenti strutture ricettive all'aperto, di nessun genere e che non sono allestiti servizi idonei alla raccolta delle acque chiare e luride provenienti dai serbatoi dei veicoli attrezzati per uso turistico;
- sebbene l'art. 185 cds esclude che la sosta degli autocaravan, quali essi siano camper o roulotte, debba essere considerata campeggio solo per basandosi sulla considerazione che quel veicolo è normalmente destinato non solo al trasporto ma anche al soggiorno di persone, ciò non toglie che invece la sosta in alcuni casi sia proprio finalizzata al campeggio;

- qualora gli addetti al controllo rilevino elementi tali da indurre a considerare la sosta degli autocaravan finalizzata al soggiorno quali ad esempio: preparazione di alimenti e consumo degli stessi nel veicolo o mediante la collocazione di arredi (tavolo e sedie da campeggio), pernottamento all'interno del veicolo, altre attività domestiche quali il lavaggio di indumenti;

RITENUTO opportuno vietare e per le ragioni di tutela della salute e dell'igiene pubblica non la sosta degli autocaravan, ma il campeggio libero;

SENTITI gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

TUTTO ciò premesso;

con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti nelle forme previste

DELIBERA

1. Ad integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana sia introdotto dopo l'art. 48:

Art. 48 bis - Divieto di campeggio

1. In tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'area attrezzata ubicata in via Caduti di Nāširiya, incluse le aree private liberamente accessibili, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco;
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto;
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza;
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa nell'importo previsto dalla tabella allegata al presente Regolamento e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del N.C.d.S.. avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia e le cui spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto;

2. Ad integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana sia introdotto nella tabella a seguire il comma 2° dell'art 49 "sanzioni", una riga contenente:

"Articolo 48 bis, comma 1° €
500,00"

3. Che l'ufficio tecnico valuti insieme al Corpo di polizia Locale le aree, vie e piazze dove collocare cartelli in cui sia riprodotto il testo dell'art. 48 bis del presente Regolamento comunale e la relativa sanzione per il trasgressore;
4. che il verbale relativo alla presente deliberazione sia trasmesso agli uffici comunali i quali provvederanno, ciascuno per quanto di competenza a dare attuazione alle indicazioni sopra approvate;

Successivamente,
con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti nelle forme previste

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con la motivazione di dover procedere anche alla luce delle necessarie decisioni nei termini previsti dalla legge 241/1990.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Girelli Romano

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
PETRALI GRAZIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MAZZA GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bertazzoli Paolo

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , così come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Offlaga, li 28-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bertazzoli Paolo

Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.